



Comunicato ai sensi della legge 102/2009 – art. 9 comma 1 – Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Il Comune di Firenze ha adottato apposite procedure organizzative per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali inerenti i pagamenti.

Le fatture dei fornitori devono essere trasmesse alla Direzione che ha ordinato la spesa, la quale verifica i presupposti e attiva le relative procedure.

Le Direzioni proponenti indicano sul provvedimento le modalità di pagamento (bonifico bancario/conto corrente postale od altro) e le date di scadenza, tenuto conto degli obblighi contrattuali. Effettuano altresì il controllo sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, se necessario, e quello ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73 sui pagamenti eccedenti l'importo di 10.000,00 euro.

Gli atti di liquidazione vengono redatti informaticamente dalle singole Direzioni che gestiscono la spesa e vengono inviati, mediante apposito programma di flusso, al Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del riscontro contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

I medesimi sono istruiti nel rispetto delle scadenze sopra indicate e comunque entro 30 giorni dal ricevimento. Successivamente viene emesso l'ordinativo informatico di pagamento sottoscritto digitalmente.

E' stata predisposta un'apposita procedura informatica per la consultazione diretta, da parte dei fornitori, della propria situazione creditoria tramite collegamento al sito del Comune. Tale procedura è in fase di collaudo e la relativa attivazione sarà oggetto di successivo comunicato.